




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo



C.E.N.A.I. Cassa Edile
Nazionale Artigianato e
Industria
Fax 06/5815184

OGGETTO: parere cassa edile.

E' qui pervenuta richiesta di parere in ordine alla possibilità di annoverare C.E.N.A.I. nell'ambito delle casse edili.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Lo Statuto dei Lavoratori, L. n. 300/70, prevede che l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti "condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona", con riferimento sia alle condizioni economiche in senso stretto, sia a tutte quelle prestazioni aggiuntive che solo l'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile può garantire ai propri dipendenti.

L'art. 18, comma 7, della L. n. 55/1990, c.d. Legge Antimafia, stabilisce che l'appaltatore di opere pubbliche:

- è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali;

è tenuto a trasmettere all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione della denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile;

è tenuto a trasmettere periodicamente all'ente committente copia dei versamenti agli enti previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ossia alle Casse Edili.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

L'art. 9 del D.P.C.M. n. 55/1991, prevede che la "documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori" e che la trasmissione delle copie dei versamenti dovuti "agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva" deve essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il D.lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che l'impresa è tenuta al rispetto non solo delle norme di legge, ma anche delle prescrizioni contrattuali, al fine di offrire maggiori garanzie, anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, si prevede che il committente, sia esso pubblico o privato, chieda alle imprese esecutrici dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, compresa l'iscrizione alla Cassa Edile.

L'analisi svolta riguarda gli obblighi di legge, a cui si aggiungono le disposizioni contrattuali in materia di Casse Edili, contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di settore, che prevedono la costituzione delle Casse, la loro funzione, l'organizzazione e la conseguente obbligatorietà, per le imprese, di aderirvi.

Alla luce dell'esame delle citate disposizioni normative e contrattuali, nonché della documentazione allegata alla nota che si riscontra, è parere di questo Ufficio che codesta Organizzazione possa essere ricompresa nel novero delle casse edili.

IL CAPO DELL'UFFICIO